



COMUNE DI ANDRANO

Prov. di Lecce

ORDINANZA N° 6 DEL 04-03-2021

Oggetto: ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE EX ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000, A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19. MISURE PRECAUZIONALI PER LA SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI ANDRANO. CHIUSURA PER I GIORNI 5 E 6 MARZO 2021.-

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, del 29.07.2020 e del 07.10.2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sino al 30.04.2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*»

Premesso che:

- nella giornata di oggi, 04 marzo 2021, è pervenuta una nota (prot. uscita n. 1642 – ns. prot. n. 1874) da parte della Dirigente dell'Istituto comprensivo di Andrano concernente un caso di positività al test rapido antigenico Covid-19 di un alunno frequentante la Scuola Primaria di Andrano;
- con la predetta nota si propone la sanificazione del plesso scolastico di Via del Mare di Andrano;

Rilevato:

- che, allo stato attuale, in via precauzionale, ricorrono comunque eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, per cui occorre provvedere con la massima celerità all'effettuazione delle operazioni di sanificazione degli ambienti del plesso scolastico sopra indicato;
- che, per l'effettuazione di dette operazioni, occorre disporre la chiusura del plesso scolastico di Via del Mare per le giornate di venerdì 5 e sabato 6 c.m., al fine di predisporre un servizio straordinario di sanificazione di tutti i locali dell'immobile;

Ritenuto che, pertanto, si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica;

Visto:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267/2000;
- l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante «*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*», che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- l'articolo 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;

- l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;
- Tutto quanto innanzi premesso,

ORDINA

- la **chiusura, per le giornate di venerdì 5 e sabato 6 marzo 2021, del plesso scolastico di Via del Mare di Andrano**, al fine di predisporre il servizio straordinario di sanificazione dell'edificio, con ripresa delle attività didattiche a partire dalla giornata di martedì 8 marzo 2021, fatte salve ulteriori e successive disposizioni da assumersi in conseguenza delle comunicazioni ufficiali da parte dei competenti servizi sanitari dell'ASL;

AVVERTE

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e che in caso di violazioni conseguenti al mancato rispetto della presente ordinanza sindacale ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge, nonché le conseguenti sanzioni penali.

DEMANDA

- ai competenti organi comunali l'attivazione di tutte le misure utili all'attuazione della presente disposizione.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, venga trasmessa, per dar corso agli atti di propria competenza ed il controllo sull'osservanza:
 - alla Dirigenza dell'I.C. di Andrano, a mezzo di PEC all'indirizzo: LEIC8AP00X@pec.istruzione.it
 - a S. E. il Prefetto della Provincia di Lecce, a mezzo di PEC all'indirizzo: protocollo.prefle@pec.interno.it
 - al Comandante della Polizia Locale, al Responsabile dell'Area IV Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente, al Responsabile dell'Area Amministrativa sociale del Comune di Andrano, ai quali, per le rispettive competenze, si demanda l'attuazione ed esecuzione delle disposizioni impartite con la presente;
 - al Servizio igiene e sanità pubblica competente per territorio, a mezzo di PEC all'indirizzo: sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

si avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm., avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Lecce entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Dalla Residenza Municipale, lì 4 marzo 2021

Il Sindaco
Salvatore Musarò



